

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 15, COMMA 4,

C.P.A.

Per la Sig.ra **MARCHI' Giuseppina** (C.F.: MRCGPP77E49Z133B),
rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto che
individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a
cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente
alla documentazione depositata in atti **dall'Avv. Andrea Figliuzzi**
(C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni di
segreteria al numero di fax 0963/314067 o all'indirizzo P.E.C.
studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliata presso il suo
studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 70/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale di Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale di Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

REGIONALE PER LA SICILIA – In persona del Dirigente pro tempore con sede in Palermo, Via G. Fattori n. 60, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale di Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA-ENNA** - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Caltanissetta, Via Nino Martoglio n. 1, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale di Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;

E CON L'INTERVENTO DI

Ad Opponendum:

BIVONA Serena, CHIAROLANZA Eleonora, LAVORE Laura e MARCHESI Rosamaria Roberta rappresentati e difesi **dagli Avvocati Massimo Barrile e Luciano Romeo**, domiciliati presso lo studio dell'Avv. Massimo Barrile in Palermo, Via P.Pe di Villafranca n. 10;

Per l'annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 c.p.a.

- **della nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742**, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla prima

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale;

- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 22.07.2021**, prot. n. 13377;
- **della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446**;
- **nota dell'USP Caltanissetta_Enna del 9 agosto 2021, prot. n. 0014290**;
- **dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi**, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP;
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dall'Ufficio Scolastico di Caltanissetta-Enna;
- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:
- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** (doc.11) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, di attuazione del precedente (doc.13);
- **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089** (doc.1), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella I Fascia delle G.P.S. Sostegno e nella I fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

all'estero, in corso di riconoscimento".

PREMESSA

La ricorrente, come meglio indicata in epigrafe, ha conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, **attraverso l'ente Evergood Advisors Campus University.**

Il predetto titolo, come tutti i titoli esteri, **dev'essere oggetto di riconoscimento da parte del competente Ministero** nello Stato in cui tale titolo dev'essere utilizzato secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona.

Una volta conseguito il Titolo di Specializzazione sul Sostegno, ha presentato apposita domanda al M.U.R. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo accademico non abilitante di Specializzazione al Sostegno, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

Successivamente, la predetta ricorrente proponeva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. in quanto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che **"qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

A seguito della presentazione della relativa domanda, nella finestra temporale dal 16 Luglio 2021 al 25 Luglio 2021 la Sig.ra MARCHI' Giuseppina veniva inserita negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per quanto concerne l'insegnamento su sostegno.

Successivamente l'U.S.R. Sicilia, a ridosso della chiusura della finestra in cui era possibile presentare la domanda per inserimento negli elenchi aggiuntivi ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la nota del M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021 con il quale ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento.

Nella medesima nota veniva specificato, altresì, che *“ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento".

A seguito della pubblicazione da parte della nota M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021, **l'U.S.R. Sicilia, in data 9 agosto 2021 pubblicava la nota n. 20742**, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale. Ciò sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.M. 51/2021 dove si precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito i titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno all'estero riconosciuti in Italia ai sensi delle normative vigenti.

Successivamente, in data 09.08.2021, l'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna procedeva a pubblicare la nota prot. n. 14290 oggi impugnata con la quale, nel richiamare la nota n. 20742 del 09.08.2021 dell'U.S.R. Sicilia, procedeva ad escludere l'odierna ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendole la possibilità di presentare, secondo quanto previsto dal Ministero con l'avviso del 09.08.2021, entro il 21.07.2021 le domande finalizzate: A) all'attribuzione

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.

Non è, pertanto, ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto delle note del M.U.R. del 14.07.2021 con la quale il Ministero specificava che "ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", e dell'U.S.R. Sicilia del 09.08.2021 con la quale l'U.S.R. Sicilia comunica che viene "disposta l'esclusione dalla prima fascia degli

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all’Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale".

Pertanto, con ricorso notificato in data 19 AGOSTO 2021, la ricorrente impugnava dinanzi al Tar Sicilia, Sede di Palermo, gli atti in epigrafe.

In data 20.08.2021 il Presidente del Tar Sicilia emetteva Decreto Monocratico ex art. 56 c.p.a. n. 525/2021 con la quale veniva accolta la misura cautelare richiesta.

Il ricorso, iscritto al n.r.g. 1485/2021, veniva chiamato nella camera di consiglio del 24 Settembre 2021, all’esito della quale il Tar Sicilia, Sede di Palermo, declinava la propria competenza in favore dell’interessato Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.

In particolare, T.A.R. Sicilia con Ordinanza n. 2699/2021, depositata in data 28 Settembre 2021, ha dichiarato *"la propria incompetenza in ordine alla impugnativa degli atti in epigrafe ed indica quale giudice competente il Tar Lazio – Roma"*.

* * * * *

Tanto premesso, la ricorrente, così riassumendo il giudizio come da Ordinanza Collegiale del T.A.R. Sicilia n. 2699/2021, ribadisce che gli atti impugnati con il ricorso introduttivo sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione, per i medesimi motivi ivi illustrati nel

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ricorso introduttivo che qui integralmente si trascrive ed al quale ci si riporta, ribadendone la fondatezza.

"ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA –

PALERMO –

RICORSO

Per i Sigg.ri **ADDARIO Dalila** (C.F.: DDRDLL90T42D960H), **ALEO Lucia** (C.F.: LAELCU79D66C351N), **ALESI Marilena** (C.F.: LSAMLN70L53Z112M), **AVOLA Concetta** (C.F.: VLACCT80T69G580G), **BAIUNCO Borina Lidia** (C.F.: BNCBNL84L62Z112P), **BAIUNCO Massimo** (C.F.: BNCMSM80R06Z112X), **BEVILACQUA Maurizio** (C.F.: BVLMRZ69D06D960R), **BONFIRRARO Riccardo** (C.F.: BNFRRCR84C27G580K), **BULLA Giuseppe** (C.F.:BLLGPP00H18B429G), **BUTERA Debora Simona** (C.F.: BTRDRS77C55B429G), **CANALE Giovanna** (C.F.: CNLGNN87E70G273Z), **CASELLA Marco** (C.F.: CSLMRC88D27B428D), **CASTANO Silvia Rosanna** (C.F.: CSTSVR88A43C351F), **CATANZARO Giacomo Elvis** (C.F.: CTNGML72D16Z700I), **COMANDATORE Anna** (C.F.: CMNNNA72C69D960W), **CORTESE Maria Concetta Catia** (C.F.: CRTMCN73E71B429F), **CUCCHIARA Daniela** (C.F.: CCCDNL83L63F065G), **CUMIA Salvatore** (C.F.: CMUSVT84B09G580W), **DI NOTO Antonio Luigi** (C.F.: DNTNNL90M08G273F), **DI NOTO Eduardo** (C.F.: DNTDRD92A09G273O), **FARACI Alessandro** (C.F.:

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

FRCLSN02A30G580D), **FARACI Angela** (C.F.: FRCNGL79A52G580J),
FARACI Calcedonia Ninna (C.F.: FRCCCD89R53D960U), **FERRARA**
Calogera Aldina (C.F.: FRRCGR73D49H792G), **FERRERI Antonio**
Federico (C.F.: FRRNNF94B02C351Q), **FERRIGNO Gaetano**
Natalino (C.F.: FRRGNN79T25C342U, **FRANCHINO Maria** (C.F.:
FRNMRA72H70D960P), **GRECO Fabiano Gaetano Natale** (C.F.:
GRCFNG93E25B428R), **GUERRERI Giuseppe** (C.F.:
GRRGPP00H18C351M), **LA FERRERA Laura**
(C.F.:LFRLRA70E70C342K) **LA MORELLA Giada Maria** (C.F.:
LMRGDI77E41C351S), **LA PLACA Salvatore** (C.F.:
LPLSVT89B09G273O), **LAMBRI Lucia Elisa** (C.F.:
LMBLLS78L45D960W), **LEGNAME Sebastiano** (C.F.:
LGNSST71H09D960K), **LODATO Alessia** (C.F.: LDTLSS86S50B428G),
MARCHI' Mariastella Grazia (C.F.: MRCMMST78M60),
MAZZAGATTI Rocco (C.F.: MZZRCC73B19H224Z), **MENDOLA**
Danilo Samuele (C.F.: MNDDL577B23D960X), **MESSINA Marianna**
(C.F.: MSSMNN82B43G580X), **MINARDI Stefania** (C.F.:
MNRSFN87P41B428R), **MONTALBANO Carmela Maria** (C.F.:
MNTCML93E59H269S), **MUSCARNERA Girolamo** (C.F.:
MSCGLM89T21G273G), **NOCILLA Maria Cava** (C.F.:
NCLMCV77P55Z133O), **PALERMO Vanessa** (C.F.:
PLRVSS92B48C342H), **PATERNO' Elisa** (C.F.: PTRLSE80S68F065I),
PERRI Dafne Gaia Maria Antonia (C.F.: PRRDNG90R48F065E),

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

PRIVITELLO Marco (C.F.: PRVMRC84B29F065T), **PUZZO Sergio**

(C.F.: PZZSRG01A18B429J), **RAGINI Stefania** (C.F.:

RGNSFN75R62F206O), **SARDELLA Gaetano** (C.F.:

SRDGTN61E10H281M), **SARDELLA Marianna** (C.F.:

SRDMNN93P62B429W), **SAVARINO Anna Maria** (C.F.:

SVRNMR79E66D960U), **SCIAGURA Giuseppa Grazia** (C.F.:

SCGGPP74H68D960R), **SCICOLONE Martina** (C.F.:

SCCMTN87L64D960E), **SCICOLONE Samira** (C.F.:

SCCSMR92T49B428J), **SPAGNOLO Giuseppe** (C.F.:

SPGGPP77B17C342W), **STRAZZANTI Marianna** (C.F.:

STRMNN75L58A676P), **ZAPPIA Michelina Maria Grazia** (C.F.:

ZPPMHL77C68H792R), **ZUCCALA' Julie Tiziana** (C.F.:

ZCCJTZ75P45Z114Z), rappresentati e difesi giusta procura in calce al

presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di

parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori

materiali unitamente alla documentazione depositata in atti **dall'Avv.**

Andrea Figliuzzi (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere

le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0963/314067 o

all'indirizzo P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliato

presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trstevere n. 70/a,

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.

- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** – In persona del Dirigente pro tempore con sede in Palermo, Via G. Fattori n. 60, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, Via Valerio Villareale n.6;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO I – AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO** - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Palermo, Via S. Lorenzo Colli n. 312/g, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, Via Valerio Villareale n.6;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA** - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Catania, Via P. Mascagni n. 52, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, Via Valerio Villareale n.6;

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA –
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA-ENNA** - *In persona del Dirigente pro
tempore con sede in Caltanissetta, Via Nino Martoglio n. 1,
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di
Palermo, Via Valerio Villareale n.6;*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA –
UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA** - *In
persona del Dirigente pro tempore con sede in Ragusa, Via G.
Bruno n. 2, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale di Palermo, Via Valerio Villareale n.6;*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA –
UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA** -
*In persona del Dirigente pro tempore con sede in Messina, Via
San Paolo n. 361 ex IAI, rappresentato e difeso ope legis
dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, Via Valerio Villareale
n.6;*

***Per l'annullamento previa sospensiva e adozione di idonea
misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex
art. 56 c.p.a.***

- ***della nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio
Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n.
20742, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla prima***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale;

- **della nota dell'USP Catania del 4 agosto 2021, prot. n. 15769;**
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 12.07.2021, prot. n. 12806;**
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 22.07.2021, prot. n. 13377;**
- **della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;**
- *delle note emanate dai singoli Uffici Scolastici Provinciali della Regione Siciliana recanti il depennamento dei ricorrenti dalla prima fascia dei propri elenchi aggiuntivi in applicazione della nota USR Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742, e segnatamente:*
 - **nota dell'USP Catania del 4 agosto 2021, prot. n. 15769;**
 - **nota dell'USP Palermo del 9 agosto 2021, prot. non dichiarato;**
 - **nota dell'USP Ragusa del 9 agosto 2021, prot. n. 0003553;**
 - **nota dell'USP Caltanissetta_Enna del 9 agosto 2021, prot. n. 0014290;**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- ***nota dell'USP Catania del 9 agosto 2021, prot. n. 0016000;***
- ***nota dell'USP Messina del 9 agosto 2021, prot. n. 0020255;***
- ***Nota emessa dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna in data 18.08.2021 prot. n. 14835;***
- ***dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP;***
- ***dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate degli Uffici Scolastici di Palermo, Ragusa, Caltanissetta_Enna, Catania, Messina;***
- ***per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:***
- ***Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.11) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;***
- ***Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente (doc.13);***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- ***la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (doc.1), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;***

Nonché per l'annullamento

- *di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.*

PER IL RICONOSCIMENTO

- *del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.*

PREMESSA

IN ORDINE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE.

Con specifico riguardo alla competenza territoriale, l'art. 13, comma 1 c.p.a., dispone che: «Il tribunale amministrativo regionale è comunque

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede».

Secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria: «...i rapporti tra il criterio della sede e quello dell'efficacia spaziale secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, hanno inteso chiarire che il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell'efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un tribunale periferico. In tal caso la competenza spetta, quindi, al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato adottato da un organo centrale dell'amministrazione statale, da un ente ultra regionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell'ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale» (così, ad. Plen. Cons. Stato, 4 febbraio 2013, n. 3, che poi prosegue: «Questo Consiglio (sez. VI, sentenza 11 luglio 2012, n. 4105), facendo leva sull'avverbio "comunque" presente nel rammentato incipit del secondo periodo del citato comma 1 dell'art. 13, ha, al riguardo, sottolineato, con osservazione condivisibile, che deve darsi la prevalenza al criterio

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

del luogo di produzione degli effetti dell'atto impugnato ove esso sia limitato alla circoscrizione di un singolo tribunale»).

Si osserva, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, che, l'atto impugnato, emesso dall'U.S.R. per la Sicilia, è destinato ad esplicare i suoi effetti esclusivamente nell'ambito di competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo –, motivo per cui sussiste nel caso di specie la competenza territoriale di codesto Tribunale Amministrativo Regionale adito.

*I ricorrenti, come meglio indicati in epigrafe, hanno conseguito i titoli di abilitazione all'insegnamento su classe di concorso o i titoli di Specializzazione sul Sostegno all'estero, **attraverso la Unimorfe International o attraverso l'ente Evergood Advisors Campus University.***

*I predetti titoli, come tutti i titoli esteri, **devono essere oggetto di riconoscimento da parte del competente Ministero** nello Stato in cui tali titoli devono essere utilizzati secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona.*

Una volta conseguito il titolo abilitante per insegnamento come docenti abilitati nelle materie attinenti alla propria classe di concorso o conseguito il Titolo di Specializzazione sul Sostegno, hanno presentato apposita domanda sia al M.I secondo il procedimento previsto dal D.Lgs. 206/2007 che attua la direttiva 2013/55/UE al fine di ottenere il

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

riconoscimento del titolo abilitante, sia al M.U.R. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo accademico non abilitante di Specializzazione al Sostegno, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

Successivamente, i predetti ricorrenti proponevano domanda di inserimento sia nelle G.P.S. sia negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. in quanto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che
'qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo'.

A seguito della presentazione delle relative domande, nella finestra temporale dal 16 Luglio 2021 al 25 Luglio 2021 i predetti ricorrenti venivano inseriti negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. sia per quanto concerne l'insegnamento comune su classe di concorso, sia per quanto concerne l'insegnamento su sostegno.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*Successivamente l'U.S.R. Sicilia, a ridosso della chiusura della finestra in cui era possibile presentare la domanda per inserimento negli elenchi aggiuntivi ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la nota del M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021 con il quale ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento.*

*Nella medesima nota veniva specificato, altresì, che "ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata **l'improcedibilità**, assenti le condizioni per avviare il procedimento".*

*A seguito della pubblicazione da parte della nota M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021, ***l'U.S.R. Sicilia, in data 9 agosto 2021 pubblicava la nota n. 20742***, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale. Ciò sulla base di quanto disposto dall'art.*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.M. 51/2021 dove si precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito i titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno all'estero riconosciuti in Italia ai sensi delle normative vigenti.

Successivamente i vari ambiti territoriali, procedevano a pubblicare le note oggi impugnate con le quali, nel richiamare la nota n. 20742 del 09.08.2021 dell'U.S.R. Sicilia, procedevano ad escludere gli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendo loro la possibilità di presentare, secondo quanto previsto dal Ministero con l'avviso del 09.08.2021, entro il 21.07.2021 le domande finalizzate: A) all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.

Non è, pertanto, ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto delle note del M.U.R. del 14.07.2021 con la quale il Ministero specificava che "ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", e dell'U.S.R. Sicilia del 09.08.2021 con la quale l'U.S.R. Sicilia comunica che viene "disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale".

*Alla luce di quanto fin qui affermato, **la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 12.07.2021, prot. n. 12806, la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 22.07.2021, prot. n. 13377, la nota dell'USP Catania del 4 agosto 2021, prot. n. 15769. la comunicazione dell'USR Sicilia n. 20742 del***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

09.08.2021, la comunicazione di esclusione dagli elenchi aggiuntivi pubblicate dai vari ambiti territoriali in data 09.08.2021, la nota emessa dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna in data 18.08.2021 prot. n. 14835 nelle quali viene richiamata la nota dell'U.S.R. Sicilia con la quale viene "disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale", **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento e **la nota M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021** meritano di essere annullate per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

**DALL'ITALIA CON L. 11 LUGLIO 2002 N. 148. VIOLAZIONE
DELL'ART. 7, COMMA 4, lettera e) DELL'O.M. 60/2020 DEL
10.07.2020. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST.
VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO..**

In data 20.07.2021 l'U.S.R. Sicilia, pubblicava sul proprio sito istituzionale la Nota M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021 con la quale il Ministero specificava che "ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento" e, successivamente, in data 09.08.2021 pubblicava la comunicazione n. 20742 con la quale viene "disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale".

*Gli atti impugnati violano, innanzitutto, la violano, innanzitutto, **la Convenzione di Lisbona, ratificata dall'Italia con L. 11.07.2002 n. 148, e soprattutto l'art. 7, comma 4, lett. e)***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

dell'O.M. 60/2020.

La Convenzione di Lisbona, ratificata in Italia con L. 11 Luglio 2002 n. 148, favorisce la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i paesi firmatari.

Nella Convenzione di Lisbona, pertanto, **il percorso di studi circa il supporto didattico (Sostegno) si configura sic et simpliciter come corso universitario di specializzazione.**

Il riconoscimento dei titoli di Specializzazione conseguiti presso gli enti universitari Evergood Advisors Campus University e Unimorfe International University non è regolato dalla Direttiva 2013/55/UE recepita dal D.Lgs. 28.01.2016 n. 15, bensì la competenza per il riconoscimento di tali titoli, ai fini dell'accesso alle G.P.S. Sostegno, è regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

Orbene, i ricorrenti che hanno conseguito l'Abilitazione all'Insegnamento o il titolo di Specializzazione sul Sostegno tramite Unimorfe International e Evergood Advisors Campus University, e presentato al M.U.R. apposita istanza di riconoscimento secondo il procedimento previsto dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. 189/2009 al fine di ottenere il riconoscimento finalizzato del titolo accademico non abilitante, fino

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*alla data del 14.07.2021 **si vedranno non accolta e dichiarata improcedibile l'istanza di riconoscimento presentata.***

La normativa di riferimento, pertanto, è rinvenibile nella legge dell'11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona che, all'articolo 2, attribuisce alle Università il riconoscimento delle specializzazioni universitarie estere, e all'art. 5 stabilisce che il riconoscimento dei titoli accademici è operato da amministrazioni dello Stato, venendo dunque in rilievo la competenza regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009.

*Per quanto concerne il Riconoscimento dei percorsi di Studio offerti dalla Evergood Advisors Campus University in collaborazione con la Unimorfe International University, l'Agenzia per la valutazione della qualità dell'istruzione superiore e il riconoscimento delle qualifiche cipriote **KY.S.AT.S.** (di cui si allega alla presente la certificazione), membro dell'ENQA, **ha espresso il suo parere inerente i programmi di studio offerti dalla Evergood Advisors Campus University in partnership con Unimorfe International University in quanto soddisfano e garantiscono la qualità e i criteri stabiliti dal sistema universitario cipriota.***

*Nello specifico, sempre il KY.S.AT.S., relativamente al titolo di specializzazione TFA Sostegno, stabilisce che **"I corsi relativi al***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Supporto Didattico per alunni disabili” erogati da Evergood Advisors Campus University in partnership con Unimorfe International University con il metodo “Didattica a distanza” attraverso un aula remota CRM, FAD e WEBINAR csunipro.it/csfad.it di proprietà Unimorphic, sono riconoscibili come equivalente al MASTER.

KY.S.AT.S. riconosce, inoltre, anche corsi di laurea di I e II livello come corsi di laurea e Master erogati a distanza attraverso un aula remota CRM, FAD e WEBINAR csunipro.it/csfad.it di proprietà di Unimorfe.

Il Dirigente del M.U.R., dott.ssa Paola FOLLI, nell’emettere la nota n. 20446 oggetto di odierna impugnazione, ha agito in palese difformità alla Convenzione di Lisbona.

L’art. 7, comma 4, lett. e) dell’O.M. 60/2020 dispone che ‘qualora il titolo d’accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo’. E tale disposizione, relativamente ai titoli accademici, quali sono i titoli di Specializzazione sul Sostegno, conseguiti all’estero è stata ulteriormente specificata e precisata con l’ulteriore nota a firma della Dott.ssa Folli emessa il 29.09.2020 n.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

26309, avente ad oggetto *precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento di incarichi di supplenza.*

Il Direttore Generale dell'U.S.R. Sicilia, nell'emettere la comunicazione n. 20742 con la quale viene "disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale", ha agito in palese difformità all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020.

Successivamente i vari ambiti territoriali, procedevano a pubblicare le note oggi impugnate con le quali, nel richiamare la nota n. 20742 del 09.08.2021 dell'U.S.R. Sicilia, procedevano ad escludere gli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendo loro la possibilità di presentare, secondo quanto previsto dal Ministero con l'avviso del 09.08.2021, entro il 21.07.2021 le domande finalizzate all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza.

Il presupposto da cui partono gli ambiti territoriali sono sia la comunicazione dell'USR Sicilia che prevede l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi dei possessori di titoli di abilitazione e di specializzazione sul

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*sostegno conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia secondo quanto disposto dall' art 1, comma 1 e dall'art 2, comma 1, del D.M. 21/2021 e, in alcuni casi, anche la nota MUR pubblicata sempre dall'USR Sicilia con le quali il M.U.R. comunica agli interessati che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, specificando, altresì, che "ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento". Peccato però che per gli odierni ricorrenti, come anche chiarito da alcuni di loro nella diffide inviate all'U.S.P. di Caltanissetta-Enna (allegata in atti), **sussiste, dunque, la prova del possesso dello specifico requisito per l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali di Supplenza, nella prima fascia per i posti di sostegno di cui all'art. 7 dell'O.M. n. 60\2020**, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

qualora il titolo di accesso alle GPS è stato conseguito all'estero.

L'aver presentato domanda di riconoscimento, ed essendo in attesa del decreto di riconoscimento/equivalenza, **è, infatti, uno dei requisiti previsti dall'O.M. 60/2020 e dalla domanda di inserimento sia nelle G.P.S. che negli elenchi aggiuntivi previsti dal D.M. 51/2020 in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020**, e anche il Ministero stesso, **pubblicando la nota m_pi.AOODGSINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0026309.29.09.2020**, nel fornire agli Uffici Scolastici Regionali le precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzioni docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza, ha statuito che se **"il titolo estero sia requisito d'ingresso per l'inserimento in GPS, sarà il diretto interessato a presentare domanda in vista della possibile assunzione come supplente, e i possessori di tali titoli sono immessi con riserva in graduatoria in attesa dell'emissione del decreto di riconoscimento"**.

Non è, pertanto, ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto delle note del M.U.R. del 14.07.2021 con la quale il Ministero specificava che "ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", e dell'U.S.R. Sicilia del 09.08.2021 con la quale l'U.S.R. Sicilia comunica che viene "disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale".

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: "ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., "qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)". Tale precedente ben si

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann) **creando una disparità di trattamento rispetto ad esempio ai docenti che, nelle medesime condizioni, avendo conseguito un titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno all'estero prima della pubblicazione dell'O.M. 60/2020, sono stati regolarmente inseriti con riserva nella I Fascia delle G.P.S. ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto comune o di sostegno.***

*Alla luce di quanto sopra, **gli atti impugnati, sono illegittimi e meritano**, dunque, **previa sospensione cautelare degli stessi, di essere, annullati!***

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3 COST..

Come è noto, il principio di uguaglianza impone all'Amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse.

Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire "un canone

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

di razionalità operativa” nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali.

La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini.

In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione.

La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento.

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

a) *discriminare gli odierni ricorrenti escludendoli dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.. Le Amministrazioni resistenti, escludendo i candidati in possesso di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., oltre a violare la Convenzione di Lisbona e l'art. 7, comma*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, ***hanno palesemente violato il dettato costituzionale.***

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST. E 51 COST..

Il comportamento, inoltre, delle Amministrazioni, ha rilevanti "ricadute" anche sul buon andamento e l'imparzialità delle medesime.

*Il comportamento tenuto fin d'ora dalle Amministrazioni, che in primo luogo hanno inserito i candidati in possesso di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., e successivamente dapprima con la nota 20446 del 14.07.2021, con la quale il M.U.R. comunica agli interessati che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, specificando, altresì, che "ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", operando di fatto un rigetto collettivo, e di conseguenza l'U.S.R. Sicilia con la comunicazione n. 20742 del 09.08.2021 e, contestualmente, **i vari ambiti territoriali, richiamando la nota n. 20742 del 09.08.2021 dell'U.S.R. Sicilia, procedevano ad escludere gli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendo loro la possibilità di presentare, secondo quanto previsto dal Ministero con l'avviso del 09.08.2021, entro il 21.07.2021 le domande finalizzate all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza,** violano palesemente il loro diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere alla professione di Docente in Italia in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). In altre parole: se (e così è) gli odierni ricorrenti soddisfano i requisiti previsti dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 per accedere all'insegnamento, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS sia stato conseguito all'estero, **l'esclusione degli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S.** operata dall'U.S.R. Sicilia e, contestualmente, dai vari Uffici Scolastici Provinciali con le note del*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*09.08.2021, richiamando in alcuni casi per alcuni ricorrenti il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuti, operato dal M.U.R. con la nota n. 20446 del 14.07.2021, **è in contrasto con il cit. art. 51 Cost.***

*Se, poi, i ricorrenti appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi la normativa primaria di riferimento si presta ad essere interpretata in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) voluntas legis, che è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento (risultato inattuabile ove non si consentisse l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. ai candidati in possesso di un titolo d'accesso conseguito all'estero ma non ancora riconosciuto), è ben possibile coniugare il possesso del titolo d'accesso conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, quale requisito ordinariamente necessario per essere inseriti nella I Fascia delle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., con l'esigenza esegetica dell'inserimento con riserva nelle predette graduatorie, a seguito della presentazione della domanda, come precisato dal Ministero stesso con la nota n. 26309 del 29.09.2020, per cui i Decreti di Esclusione emessi dagli Uffici Scolastici provinciali siciliani, **finiscono per eludere, altresì, il diritto, costituzionalmente garantito, di poter essere destinatari di contratti a tempo determinato e indeterminato (art. 4 Cost.).***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*Alla luce dei suesposti motivi, **la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 12.07.2021, prot. n. 12806, la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 22.07.2021, prot. n. 13377, la nota dell'USP Catania del 4 agosto 2021, prot. n. 15769. la comunicazione dell'USR Sicilia n. 20742 del 09.08.2021, la comunicazione di esclusione dagli elenchi aggiuntivi pubblicate dai vari ambiti territoriali in data 09.08.2021, nelle quali viene richiamata la nota dell'U.S.R. Sicilia con la quale viene "disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale", il D.M. 51/2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di*****

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*riconoscimento e **la nota M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021** ivi impugnate sono illegittime e, quindi, meritano di essere annullate.*

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso deve ritenersi sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione, quantomeno, di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 e 98 c.p.

*Per le stesse ragioni di cui sopra va concessa la misura cautelare collegiale con la conseguente sospensiva, in via cautelare, della Comunicazione di Esclusione dalla I Fascia delle G.P.S. e dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. emesso dall'USR Sicilia e, contestualmente, dagli Ambiti Territoriali di Palermo, Catania, Caltanissetta-Enna, Ragusa e Messina in data 09.08.2021, la **nota emessa dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna in data 18.08.2021** prot. n. 14835 e **della nota M.U.R. del 14.07.2021, del D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento.

***Il fumus**, per quanto sopra illustrato, emerge chiaramente dai motivi del ricorso.*

*Per quanto riguarda **il periculum**, si evidenzia che diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento, si deve porre alla dovuta attenzione che, **a causa di tali Comunicazione di Esclusione, gli odierni ricorrenti, in possesso di titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, rischiano adesso di vedersi preclusa loro la possibilità di presentare, secondo quanto previsto dal Ministero con l'avviso del 09.08.2021, entro il 21.07.2021 le domande finalizzate all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza con perdita della possibilità di stipulare sia contratti a tempo indeterminato sia contratti a tempo determinato.***

In poche parole, gli odierni ricorrenti, qualora non gli fosse consentito di presentare la domanda entro il termine perentorio del 21 agosto

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

2021, gli stessi non conseguiranno nessun incarico e quindi resteranno privi di quello stipendio che costituisce per loro l'unica fonte di reddito e dunque di sostentamento, per cui sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare.

*Da qui l'esigenza dell' "**emanazione di una misura cautelare monocratica presidenziale, da emanarsi prima del 21 agosto 2021, che consenta ai ricorrenti di presentare almeno l'ultimo giorno utile la propria domanda di incarico di supplenza quale insegnante di sostegno dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze**".*

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A.

Gli odierni ricorrente, pertanto, adesso si trovano costretti a presentare ricorso in quanto in caso di mancata opposizione, gli effetti delle Comunicazioni di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. diventeranno definitivi, per cui i docenti perderebbero non solo il titolo abilitativo e di Specializzazione sul Sostegno, ma anche gli anni di studio effettuati per conseguirli.

*Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo agli odierni ricorrenti un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., **negando loro l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. e non dando loro la possibilità di presentare entro***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

il 21.08.2021 le domande finalizzate: A) all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee..

Anche in ragione dell'esclusione dagli elenchi aggiuntivi e contestuale perdita della possibilità di immissione in ruolo nonché all'attribuzione di incarichi a tempo determinato di supplenze annuali e temporanee, dunque, la posizione dei ricorrenti merita immediata tutela essendovi il concreto rischio che, in mancanza della misura cautelare richiesta, il danno si consumi in maniera davvero grave e irreparabile.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare.

P.Q.M. SI CHIEDE

Che codesto On.le Tribunale Amministrativo della Sicilia, sede di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Palermo, per le motivazioni sopra esposte, in fatto e in diritto Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA CAUTELARE**, voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del TAR Sicilia ex art. 56 c.p.a., **ADOTTARE** con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, fino alla pronuncia del Collegio, ai soli fini della presentazione delle istanze di che trattasi entro il suddetto termine perentorio del 21.08.2021, sussistendo nella fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno,
- **IN VIA CAUTELARE SUBORDINATA**, voglia l'Ecc.mo TAR Sicilia adito ex art. 55 c.p.a., **ADOTTARE** con ordinanza la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, ad esempio, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno.
- **NEL MERITO:**
- **DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente,

ANNULLARE la nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale;

- **ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 12.07.2021**, prot. n. 12806;
- **ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 22.07.2021**, prot. n. 13377;
- **ANNULLARE la nota dell'USP Catania del 4 agosto 2021**, prot. n. 15769;
- **ANNULLARE le note emanate dai singoli Uffici Scolastici Provinciali della Regione Siciliana recanti il depennamento dei ricorrenti dalla prima fascia dei propri elenchi aggiuntivi in applicazione della nota USR Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742, e segnatamente:**
- **nota dell'USP Palermo del 9 agosto 2021**, prot. non dichiarato (doc.2);

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- **nota dell'USP Ragusa del 9 agosto 2021, prot. n. 0003553** (doc.5);
- **nota dell'USP Caltanissetta_Enna del 9 agosto 2021, prot. n. 0014290** (doc. 4);
- **nota dell'USP Catania del 9 agosto 2021, prot. n. 0016000** (doc.8);
- **nota dell'USP Messina del 9 agosto 2021, prot. n. 0020255** (doc.9);
- **nota emessa dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna in data 18.08.2021** prot. n. 14835;
- **ANNULLARE i singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP;**
- **ANNULLARE per quanto di ragione i provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:**
- **il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** (doc.11) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

2021, di attuazione del precedente (doc.13);

- **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089** (doc.1), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- conseguentemente **ORDINARE** agli ambiti territoriali di Palermo, Catania, Caltanissetta-Enna, Ragusa e Messina **di procedere a rettificare la Graduatoria di I Fascia delle G.P.S. e i singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);**
- conseguentemente **ORDINARE** all'U.S.R. Sicilia e agli ambiti territoriali di Palermo, Catania, Caltanissetta-Enna, Ragusa e Messina di procedere al reinserimento dei ricorrenti, ciascuno nelle proprie classi di concorso, per insegnamento comune e di sostegno, negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S..
- **Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore.**

Si producono i seguenti documenti:

- **Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 12.07.2021, prot. n. 12806;**
- **Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Caltanissetta-Enna in data 22.07.2021, prot. n. 13377

- ***Nota dell'USP Catania del 4 agosto 2021, prot. n. 15769;***
- *Comunicazione di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. emesse dagli Ambiti Territoriali di Palermo, Catania, Caltanissetta-Enna, Ragusa e Messina in data 09.08.2021;*
- ***Nota emessa dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna in data 18.08.2021 prot. n. 14835;***
- *Reclami inviati da parte di alcuni ricorrenti;*
- *Copie domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi presentate dai ricorrenti;*
- *O.M. n. 60/2020 del 10.07.2020;*
- *Nota M.I. n. 26309 del 29.07.2020;*
- *D.M. n. 51 del 03.03.2021;*
- *Nota M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021;*
- *D.M. n. 242 del 30.07.2021;*
- *Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089;*

*Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il versamento del **contributo unificato** è pari ad € 325,00*

Serra San Bruno/Roma, 17.08.2021

Avv. Andrea

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Figliuzzi”

P.Q.M.

Con il presente atto si provvede alla riassunzione ed alla costituzione in giudizio ai fini della prosecuzione, ex art. 15, comma 4, C.P.A., del giudizio già incardinato presso il Tar Sicilia al n.r.g. 1485/2021, insistendo nel ricorso e con espressa riserva di integrare nel prosieguo le difese.

Si chiede, nel contempo, che si dia luogo alla trattazione della domanda cautelare sulla quale il T.A.R. Sicilia non si è pronunciato all’atto di dichiarare la propria incompetenza.

Con vittoria di spese e compensi.

Trattandosi di riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a., il deposito è esente dal versamento del contributo unificato, il cui onere è stato già assolto all’atto del deposito del ricorso introduttivo al T.A.R. Sicilia n.r.g. 1485/2021.

Serra San Bruno, 27.10.2021

Avv. Andrea Figliuzzi

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148